

An aerial photograph of a mountainous landscape. In the foreground, a small village with red-roofed houses is nestled in a valley. The surrounding hills are covered in dense green forest. In the background, steep, rocky mountain peaks rise against a clear sky. The title 'IL PAESAGGIO' is overlaid in large white letters on the left side of the image.

IL PAESAGGIO

"Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.



NOZIONI GIURIDICHE DI «PAESAGGIO»

Link di riferimento: https://webs.rete.toscana.it/Iso/c/document_library/get_file?uuid=4ebd814a-8956-4dc1-bc43-1535ffdf125&groupId=38526

1. Relazione illustrativa della L. n. 778/1922 sulle bellezze naturali (testo di Benedetto Croce)
Il paesaggio è la rappresentazione materiale e visibile della patria, coi suoi caratteri fisici particolari, con le sue montagne, le sue foreste, le sue pianure, i suoi fiumi, le sue rive, con gli aspetti molteplici e vari del suo suolo, quali si sono formati e son pervenuti a noi attraverso la lenta successione dei secoli.

2. Legge 29 giugno 1939, n. 1497, Protezione delle bellezze naturali

- 1. Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:**
- 1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;**
 - 2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;**
 - 3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;**
 - 4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.**
-



NOZIONI GIURIDICHE DI «PAESAGGIO»

3. Costituzione italiana (1948)

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 117 (modificato nel 2001)

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

[...]

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: [...] governo del territorio; [...] valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; [...].

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.



NOZIONI GIURIDICHE DI «PAESAGGIO»

4. Convenzione UNESCO del 1972 riguardante la protezione sul piano mondiale del Patrimonio culturale e naturale (ratificata in Italia con l. n. 184/1977)

Articolo 2

Ai fini della presente Convenzione sono considerati «**patrimonio naturale**»:

- **i monumenti naturali** costituiti da formazioni fisiche e biologiche o da gruppi di tali formazioni di valore universale eccezionale dall'aspetto estetico o scientifico,
 - **le formazioni geologiche e fisiografiche** e le zone strettamente delimitate costituenti l'habitat di specie animali e vegetali minacciate, di valore universale eccezionale dall'aspetto scientifico o conservativo,
 - **i siti naturali o le zone naturali** strettamente delimitate di valore universale eccezionale dall'aspetto scientifico, conservativo o estetico naturale.
-



NOZIONI GIURIDICHE DI «PAESAGGIO»

5. Legge 8 agosto 1985, n. 431 (c.d. legge Galasso)

Articolo 1

Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29-6-1939, n. 1497:

- a. i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;**
 - b. i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;**
 - c. i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio decreto 11-12-1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;**
 - d. le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;**
 - e. i ghiacciai e i circhi glaciali;**
 - f. i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;**
 - g. i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;**
 - h. le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;**
 - i. le zone umide incluse nell'elenco di cui al DPR 13-3-1976, n. 448;**
 - j. i vulcani;**
 - k. le zone di interesse archeologico.**
-



NOZIONI GIURIDICHE DI «PAESAGGIO»

6. D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, Testo unico beni culturali e ambientali

Articolo 138 - Beni ambientali

1. Sono beni ambientali, tutelati secondo le disposizioni di questo Titolo in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione: a) i beni e le aree indicati all'articolo 139 individuati a norma degli articoli da 140 a 145; b) i beni e le aree indicati all'articolo 146.

Articolo 139 - Beni soggetti a tutela

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo in ragione del loro notevole interesse pubblico:

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;**
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati a norma delle disposizioni del Titolo 1, che si distinguono per la loro non comune bellezza;**
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;**
- d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.**



NOZIONI GIURIDICHE DI «PAESAGGIO»

6. D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, Testo unico beni culturali e ambientali

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

a. "Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalla popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali c/o umani e delle loro interrelazioni;

Articolo 2 - Campo di applicazione

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 15, la presente Convenzione si applica a tutto il territorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiani, sia i paesaggi degradati.

Articolo 6 - Misure specifiche

[...] C Identificazione e valutazione

1 Mobilitando i soggetti interessati conformemente all'articolo 5.c, e ai fini di una migliore conoscenza dei propri paesaggi, ogni Parte si impegna a:

- a) i identificare i propri paesaggi, sull'insieme del proprio territorio;**
 - ii analizzare le caratteristiche, nonché le dinamiche e le pressioni che li modificano;**
 - iii seguirne le trasformazioni;**
 - b) valutare i paesaggi identificati, tenendo conto dei valori specifici che sono loro attribuiti dai soggetti e dalle popolazioni interessate;**
-



NOZIONI GIURIDICHE DI «PAESAGGIO»

7. Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004 e successive modifiche)

Articolo 131 – Paesaggio (come modificato dal d.lgs. n. 63/2008)

- 1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.**
 - 2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.**
 - 3. Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici.**
 - 4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari.**
 - 5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela.**
 - 6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.**
-



NOZIONI GIURIDICHE DI «PAESAGGIO»

7. Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004 e successive modifiche)

Articolo 134 - Beni paesaggistici (come modificato dal d.lgs. n. 63/2008)

1. Sono beni paesaggistici:

- a) gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;**
- b) le aree di cui all'articolo 142;**
- c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.**

Articolo 135 - Pianificazione paesaggistica (come modificato dal d.lgs. n. 63/2008)

1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici". L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143.

2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.



NOZIONI GIURIDICHE DI «PAESAGGIO»

7. Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004 e successive modifiche)

Articolo 135 - Pianificazione paesaggistica (come modificato dal d.lgs. n. 63/2008)

3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.

4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate:

a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali

costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;

b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;

c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;

d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla

salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.



NOZIONI GIURIDICHE DI «PAESAGGIO»

8. Corte costituzionale _ Sentenza n. 367/2007

7.1. [...] Come si è venuto progressivamente chiarendo già prima della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, il concetto di paesaggio indica, innanzitutto, la morfologia del territorio, riguarda cioè l'ambiente nel suo aspetto visivo. Ed è per questo che l'art. 9 della Costituzione ha sancito il principio fondamentale della "tutela del paesaggio" senza alcun'altra specificazione. In sostanza, è lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale. Si tratta peraltro di un valore "primario", come ha già da tempo precisato questa Corte (sentenza n. 151 del 1986; ma vedi anche sentenze n. 182 e n. 183 del 2006), ed anche "assoluto", se si tiene presente che il paesaggio indica essenzialmente l'ambiente (sentenza n. 641 del 1987).

L'oggetto tutelato non è il concetto astratto delle "bellezze naturali", ma l'insieme delle cose, beni materiali, o le loro composizioni, che presentano valore paesaggistico.

Sul territorio gravano più interessi pubblici: quelli concernenti la conservazione ambientale e paesaggistica, la cui cura spetta in via esclusiva allo Stato, e quelli concernenti il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali (fruizione del territorio), che sono affidati alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni.



NOZIONI GIURIDICHE DI «PAESAGGIO»

8. Corte costituzionale _ Sentenza n. 367/2007

La tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto, e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali. In sostanza, vengono a trovarsi di fronte due tipi di interessi pubblici diversi: quello alla conservazione del paesaggio, affidato allo Stato, e quello alla fruizione del territorio, affidato anche alle Regioni.

Si tratta di due tipi di tutela, che ben possono essere coordinati fra loro, ma che debbono necessariamente restare distinti. E in proposito la legislazione statale ha fatto ricorso, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, proprio a forme di coordinamento e di intesa in questa materia, ed ha affidato alle Regioni il compito di redigere i piani paesaggistici, ovvero i piani territoriali aventi valenza di tutela ambientale, con l'osservanza delle norme di tutela paesaggistica poste dallo Stato.

[...]

In buona sostanza, la tutela del paesaggio, che è dettata dalle leggi dello Stato, trova poi la sua espressione nei piani territoriali, a valenza ambientale, o nei piani paesaggistici, redatti dalle Regioni.



NOZIONI GIURIDICHE DI «PAESAGGIO»

9. Corte costituzionale _ Sentenza n. 309/2011

2.3. – La linea di distinzione tra le ipotesi di nuova costruzione e quelle degli altri interventi edilizi, d'altronde, non può non essere dettata in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la cui «morfologia» identifica il paesaggio, considerato questo come «la rappresentazione materiale e visibile della Patria, coi suoi caratteri fisici particolari, con le sue montagne, le sue foreste, le sue pianure, i suoi fiumi, le sue rive, con gli aspetti molteplici e vari del suo suolo, quali si sono formati e son pervenuti a noi attraverso la lenta successione dei secoli» (Relazione illustrativa della legge 11 giugno 1922, n. 778 «Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico», Atti parlamentari, Legislatura XXV, Senato del Regno, Tornata del 25 settembre 1920).

Sul territorio, infatti, «vengono a trovarsi di fronte» – tra gli altri – «due tipi di interessi pubblici diversi: quello alla conservazione del paesaggio, affidato allo Stato, e quello alla fruizione del territorio, affidato anche alle Regioni» (sentenza n. 367 del 2007, punto 7.1 del Considerato in diritto). Fermo restando che la tutela del paesaggio e quella del territorio sono necessariamente distinte, rientra nella competenza legislativa statale stabilire la linea di distinzione tra le ipotesi di nuova costruzione e quelle degli altri interventi edilizi. Se il legislatore regionale potesse definire a propria discrezione tale linea, la conseguente difformità normativa che si avrebbe tra le varie Regioni produrrebbe rilevanti ricadute sul «paesaggio [...] della Nazione» (art. 9 Cost.), inteso come «aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale» (sentenza n. 367 del 2007), e sulla sua tutela.



DAL «PAESAGGIO» AL «PTPR»

1. Costituzione - art. 9 co 2

- Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

2. Evoluzione del concetto di paesaggio nella Convenzione Europea:

- **paesaggio** *significa una determinata parte del territorio così come concepita dalla popolazioni il cui carattere è il risultato dell'azione ed interazione di fattori naturali e/o umani* (art.1);
- *"esso riguarda paesaggi considerati straordinari così come quelli comuni o degradati"* (art. 2);
- promuove la salvaguardia, la gestione e l'assetto del paesaggio;
- organizza la cooperazione europea sui temi del paesaggio;

3. Evoluzione del concetto di paesaggio nel Codice dei Beni Culturali:

- si intende per **paesaggio** *parte del territorio, in cui i caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni*;
- a tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili;

4. Il piano paesaggistico:

- è esteso all'intero territorio regionale;
 - si specializza sui beni del patrimonio naturale e culturale;
 - rivaluta il valore della percezione;
-



EVOLUZIONE della pianificazione del paesaggio

1. Piano paesistico–piano di prima generazione:

- **tutela delle bellezze naturali e panoramiche–L.1497/1939;**
- **Dichiarazione di Notevole Interesse Pubblico**
"il vincolo stava nella Dichiarazione e non nel Piano".

Articolo 5. - il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di disporre un piano territoriale paesistico (commesso alla Soprintendenza) al fine di impedire che le aree di quelle località siano utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica.

Regio decreto 1357/1940 - I piani territoriali paesistici (articolo 5) hanno il fine di stabilire:

- le zone di rispetto;
 - il rapporto fra aree libere e aree fabbricabili;
 - le norme per i diversi tipi di costruzione;
 - la distribuzione e il vario allineamento dei fabbricati;
 - le istruzioni per la scelta e la varia distribuzione della flora.
-



EVOLUZIONE della pianificazione del paesaggio

2. PTP vigenti–piani di seconda generazione:

- **ricognizione dei vincoli esistenti;**
- **tutela delle zone di particolare interesse ambientale–L.431/1985 e 1497/1939;**
- **introduzione dell’obbligo dei Piani Paesistici-L.431/1985.**

Art. 1 bis- ... le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il relativo territorio mediante la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, da approvarsi entro il 31 dicembre 1986.

3. PTPR adottato-piano paesaggistico di terza generazione:

- **Legge Regionale 24/1998;**
 - **Codice dei beni culturali e del paesaggio-DLgvo42/2004;**
 - **Convenzione Europea sul Paesaggio;**
 - **Legge rat. 14/2006.**
-



Generazioni di piani a confronto nella Regione Lazio: AMBITO

1. Piano Paesistico:

- riguarda piccole porzioni di territorio sottoposte a vincolo paesistico per Decreto Ministeriale, DNIP (atto amministrativo separato dal piano);

2. Piano Territoriale Paesistico:

- riguarda ampie zone del territorio regionale sottoposte a vincolo paesistico, per Decreto Ministeriale (DNIP) e per legge (il piano effettua la ricognizione dei vincoli) e può interessare anche aree non vincolate;

3. Piano Territoriale Paesaggistico Regionale:

- riguarda l'intero territorio della Regione (oltre ai precedenti vincoli può individuarne direttamente di nuovi contestualmente alla sua formazione).



Generazioni di piani a confronto nella Regione Lazio: COMPETENZA

1. Piano Paesistico _ competenza del MINISTERO dei Beni e Attività Culturali:

- Piano Paesistico dell'Appia antica (approvato 1962), di Sperlonga e del Terminillo (predisposti senza la conclusione dell'iter approvativo).

2. Piano Territoriale Paesistico _ competenza della REGIONE:

- PTP approvati n. 31 di cui n. 24 con Legge (1998) e n.7 con Deliberazione del Consiglio Regionale (Leggi Regionali-1991/2010).

3. Piano Territoriale Paesaggistico Regionale _ competenza della REGIONE ed elaborazione congiunta con il MINISTERO per i Beni e le Attività Culturali:

- PTPR adottato dalla Giunta Regionale, in corso di formazione (2007).



Generazioni di piani a confronto nella Regione Lazio: EFFICACIA NORMATIVA

1. Piano Paesistico:

- efficacia diretta per le aree sottoposte a vincolo;
- norma edilizio/urbanistica di riferimento - Regolamento Edilizio.

2. Piano Territoriale Paesistico:

- efficacia diretta per le aree sottoposte a vincolo;
- norma edilizia/urbanistico/territoriale di riferimento - piani regolatori e territoriali.

3. Piano Territoriale Paesaggistico Regionale:

- efficacia giuridica diretta per le aree sottoposte a vincolo;
- indirizzo alla pianificazione (locale e settoriale) per le aree non sottoposte a vincolo;
- norma edilizia/urbanistico/territoriale di riferimento - piani regolatori e territoriali.

Nel periodo di passaggio dal PTP al PTPR, nel caso in cui le norme dei PTP rimandano alle previsioni urbanistiche, sono consentite VARIANTI, escluse le zone E, per le quali le varianti sono consentite nei soli casi di aree di scarso pregio paesistico, individuate dalla Giunta regionale tramite delibera ricognitiva, classificate dai PTP al livello minimo di tutela.



Evoluzione della pianificazione del paesaggio: Regione Lazio

1. L. 1497 del 1939 _ “Protezione delle bellezze naturali”:

- Adozione di 3 piani paesistici (Appia Antica, Sperlonga, Terminillo)

2. L. 431 del 1985 _ “Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale”:

- Adozione di 30 (27+3) piani territoriali paesistici fra il 1987 e il 1995.

3. LR 24 del 1998 _ “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico”:



- Approvazione di 27 PTP limitatamente alle aree con vincolo paesaggistico;
- Introduzione di omogenee disposizioni sulle categorie dei beni art.1 L. 431/1985;
- Introduzione di omogenea normativa sugli strumenti urbanistici comunali;
- Previsione della redazione di un unico piano territoriale paesaggistico regionale-PTPR, esteso all’intero territorio regionale;
- Approvazione nel comune di Roma di altri 3 PTP (dal 1998 al 2010).

4. Dlgo 42\157\63 del 2004\2006\2008 _ Codice dei beni culturali e del paesaggio e successive modifiche;

5. L 14 del 2006 _ Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea del paesaggio;

6. Adozione del PTPR 2007-2008;

7. Approvazione del PTP Appia antica e Caffarella 2010 PTPR.



PTPR



DUE PIANI A CONFRONTO

REGIONE BASILICATA



Piano Territoriale Paesistico ed Ambientale
di Area Vasta Sella - Volturino

Legge Regionale n. 3/1990

REGIONE LAZIO



Assessorato Urbanistica
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Area Pianificazione Paesistica e Territoriale

Piano Territoriale Paesistico Regionale
Norme

art. 21, 22, 23 e 36 quater col. quater L.R. 24/98
art. 135, 143 e 156 D.lvo 42/04
novembre 2007





GENERAZIONI DI PIANI A CONFRONTO

PTP di Area Vasta Sellata-Volturino

Piano di 2° GENERAZIONE (L. 431/85)

- Autorità competente è la Regione
- Tutela delle bellezze naturali (L. 1497/39) e delle zone di particolare interesse ambientale (L. 431/85)
- La Regione individua 7 zone omogenee per ognuna delle quali è stato redatto un piano territoriale paesistico (7 Piani di Area Vasta di 2° generazione)

PTPR del Lazio

Piano di 3° GENERAZIONE (D.lg. 42/04)

- Autorità competente è la Regione in accordo con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali
 - Tutela delle bellezze naturali (L. 1497/39) e delle zone di particolare interesse ambientale (L. 431/85) e i beni tipizzati individuati dal piano paesaggistico (D.lg. 42/2004)
 - La Regione individua le procedure per la redazione di un unico Piano Territoriale Paesaggistico regionale
-



GENERAZIONI DI PIANI A CONFRONTO

PTP di Area Vasta Sellata-Volturino

Piano di 2° GENERAZIONE (L. 431/85)

- Oggetto del Piano è una porzione di territorio limitata ai comuni di Abriola, Pignola, Anzi, Sasso di Castalda, Calvello, Marsico Nuovo, Marsico Vetere, Viggiano
- Il contenuto del Piano ha natura descrittiva e prescrittiva
- Efficacia limitata alla porzione di territorio considerata

PTPR del Lazio

Piano di 3° GENERAZIONE (D.lg. 42/04)

- Oggetto del Piano è l'intero territorio della Regione sia le aree sottoposte a vincolo (art. 134 Codice) che le aree compromesse o degradate
 - Il contenuto del Piano ha natura descrittiva, prescrittiva e propositiva/d'indirizzo
 - Efficacia estesa all'intero territorio regionale: efficacia diretta per i beni paesaggistici ed efficacia propositiva e d'indirizzo per le altre parti di territorio
-



GENERAZIONI DI PIANI A CONFRONTO

PTP di Area Vasta Sellata-Volturino

Piano di 2° GENERAZIONE (L. 431/85)

- Ha ad oggetto la tutela di aree già vincolate (L. 1497/1939 e L. 431/1985)
- Per la realizzazione di opere nelle zone soggette a vincolo paesaggistico è necessario il rilascio del Nulla Osta da parte della Regione

PTPR del Lazio

Piano di 3° GENERAZIONE (D.lg. 42/04)

- Ha ad oggetto la tutela di aree già vincolate (L. 1497/1939 e L. 431/1985) ed individua nuove aree sottoponendole a vincolo (D.lg. 42/2004)
 - Per la realizzazione di opere nell'ambito dei Beni Paesaggistici è necessario il rilascio dell' Autorizzazione Paesaggistica da parte della Regione previo parere della Soprintendenza, a parte i casi di esclusione e attenuazione previsti dal Codice
-



GENERAZIONI DI PIANI A CONFRONTO

PTP di Area Vasta Sellata-Volturino

METODOLOGIA

- Il Piano identifica gli elementi (puntuali, lineari e areali) che riguardano determinati tematismi messi in correlazione con i gradi di valore e le categorie d'uso, allo scopo di verificare il grado di trasformabilità da applicare a ciascun ambito omogeneo
- Gli ambiti omogenei sono individuati con riferimento alle sequenze tipiche dell'Appennino in base alle caratteristiche del territorio:
 - Praterie culminali, limite superiore del bosco, rocce
 - Pendici boscate
 - Pendici aperte
 - Coltivi di pianura
 - Ripe di fiume
 - Aree urbanizzate e contermini

PTPR del Lazio

METODOLOGIA

- Il Piano identifica unità elementari di paesaggio interagenti che costituiscono dei "Sistemi di Paesaggio", in base ai quali si definiscono gli ambiti di applicazione delle prescrizioni e previsioni contenute nelle norme
- Gli ambiti di paesaggio sono stati individuati facendo riferimento ai Sistemi di Paesaggio definiti attraverso l'analisi delle caratteristiche storico-culturali, naturalistiche e percettive che si riconducono a tre tipologie di Paesaggio:
 - Paesaggio naturale
 - Paesaggio antropico – agricolo
 - Paesaggio antropico – insediativo



GENERAZIONI DI PIANI A CONFRONTO

PTP di Area Vasta Sellata-Volturino

ELABORATI

- Relazione generale
- Tavole tematiche di analisi e di sintesi
- Tavole di progetto
- Schede di progettazione
- Norme tecniche

PTPR del Lazio

ELABORATI

- Relazione generale
 - Tavola A- sistemi di paesaggio
 - Tavola B- Beni Paesaggistici
 - Tavola C- Beni non vincolati
 - Tavola D- proposte comunali
 - Norme tecniche
-



GENERAZIONI DI PIANI A CONFRONTO

PTP di Area Vasta Sellata-Volturino

ITER FORMATIVO

- Affidamento dell'incarico di progettazione con DGR (1985)
- Costituzione di gruppo di coordinamento con DGR (1985) e convenzione con professionisti esterni
- Redazione del Piano da parte del gruppo di coordinamento e pareri del Commissario tecnico amministrativo regionale e della Commissione regionale Beni Ambientali
- Adozione del Piano Paesistico con DGR
- Pubblicazione, osservazioni e controdeduzioni (30 + 30 giorni)
- Approvazione del Piano con LR 3/1990 in attuazione della LR 20/1987

PTPR del Lazio

ITER FORMATIVO

- Accordo interistituzionale fra MIBAC e Regione Lazio, con finalità di definire i contenuti e le scelte del PTPR (Febbraio 1999)
- Costituzione di un Comitato Tecnico Scientifico per la redazione del PTPR (MIBAC, Regione Lazio e Università Roma Tre)
- Redazione del Piano effettuata all'interno dell'Amministrazione Regionale e basata sulla collaborazione istituzionale tra Regione, Stato ed Enti locali
- Adozione del PTPR con DGR (2007)
- Pubblicazione per 3 mesi presso tutti comuni del Lazio e le Province, osservazioni e controdeduzioni (30 + 30 giorni)
- Approvazione del PTPR con legge da parte del Consiglio regionale prorogata a febbraio 2014



FONTI

Fonti normative

L. 29 giugno 1939 n.1497

Costituzione italiana (1948)

L. 27 giugno 1985 n.431

L.R. 4 agosto 1987, n.20

L.R. 12 febbraio 1990, n.3

L.R. 11 agosto 1999, n. 23

L.R. 06 Luglio 1998, n. 24

DLgs 29 ottobre 1999 n.490

Convenzione Europea del Paesaggio, Firenze 20.X.2000

DLgs 22 gennaio 2004 n.42

D.lgs. 157/2006

Sentenza n. 367/2007

Sentenza n. 309/2011

D.lgs. 63/2008

Piano Territoriale Paesistico Regionale, Regione Lazio

Siti Web

https://webs.rete.toscana.it/iso/c/document_library/get_file?uuid=4ebd814a-8956-4dc1-bc43-1535ffdf125&groupId=38526

http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=contenutiElenco&id=8

<http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/departement.jsp?dep=100050&area=111868&level=1>

<http://www.paysmed.net/pays-doc/osservatorio/basilicata.html>

http://www.paysmed.net/upl_doc_upload/allegato-128-1.pdf

<http://www.rassegnaurbanistica nazionale.it/6run/inuedizioni/Dossier%20116.pdf>
